

COMUNE DI VAZZOLA

PROVINCIA DI TREVISO

R.E.C. Regolamento Edilizio Comunale

Variante parziale n.10

Modifiche normative.

(ai sensi del art.50, comma 4, lett. l) della L.R. 61/85, come sostituito dall'art.1, della L.R.21/98).

Relazione illustrativa

Maggio 2013

I PROGETTISTI :

Arch. Federico Cenedese
Geom. Pierluigi Visentin

STRUTTURE OPERATIVE:

Comune di Vazzola (TV) – Ufficio Tecnico
Piazza Vittorio Emanuele n.103

IL SINDACO:

Avv. Maurizio Bonotto

IL COORDINATORE DI SETTORE:

Geom. Pierluigi Visentin

IL SEGRETARIO GENERALE:

Dott. Ennio Callegari

Premessa.

La presente Variante nasce dalla necessità di apportare i necessari aggiornamenti al testo normativo e regolamentare del R.E.C. (Regolamento Edilizio Comunale), a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n.17/2009 *“Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”* che all'art.5 comma 1 lettera b) prevede che i Comuni adeguino i regolamenti edilizi alle disposizioni della citata legge.

Normativa di riferimento.

Lo strumento urbanistico generale vigente è costituito dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e dal Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.) approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.4246 del 21 settembre 1993, aggiornati e modificati con le seguenti varianti parziali:

- Variante parziale ai sensi della LR 12/99, approvata con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 33 del 15/07/1999 e n. 48 del 29/09/1999;
- 1^ Variante parziale al PRG, approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2141 del 07/07/2000;
- 2^ Variante parziale al PRG, approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.1656 del 26/05/2004;
- 3^ Variante parziale al PRG, vigente, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 29/12/2003, ai sensi dell'art.50, 4° comma, della LR 27/06/1985, n.61, trasmessa alla Regione in data 15/03/2004 con nota prot.n.3496;
- 4^ Variante parziale al PRG, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 04/11/2005, ai sensi dell'art.50, della L.R. 61/85, divenuta efficace per trascorsi termini di pubblicazione all'albo pretorio comunale
- 5^ Variante parziale al PRG, approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. n.1412 del 15 maggio 2007, rettificata successivamente con D.G.R.3254 del 16-10-2007;
- 6^ Variante parziale al PRG, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 22/04/2009, ai sensi dell'art.50, della L.R. 61/85, divenuta

- efficace per trascorsi termini di pubblicazione all'albo pretorio comunale;
- 7^ Variante parziale al PRG ed al Regolamento Edilizio, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 19/10/2011, ai sensi dell'art.50 comma 4 lett.l), della L.R. 61/85, divenuta efficace per trascorsi termini di pubblicazione all'albo pretorio comunale;
 - 8^ Variante parziale al PRG, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 19/09/2012, ai sensi dell'art.50 comma 4 lett. f), della L.R. 61/85, divenuta efficace per trascorsi termini di pubblicazione all'albo pretorio comunale;
 - 9^ Variante parziale al PRG, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 30/10/2012, ai sensi dell'art.35 comma 1 della L.R. 11/2010, ed in corso di approvazione.

La presente Variante n.10 – normativa - è redatta ai sensi della lettera l), comma 4, dell'art.50 della L.R. 61/85 come modificato con L.R.21/98 e successivi "Atti di indirizzo" di cui alla circolare regionale 14 gennaio 1999, n.1.

Oggetto e finalità.

Come indicato nelle premesse, le modifiche apportate dalla presente Variante n.10, sostanzialmente riguardano l'adeguamento delle norme del Regolamento Edilizio Comunale a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n.17/2009.

La Regione Veneto è stata la prima in Italia a prendere coscienza del fenomeno dell'inquinamento luminoso, approvando nel 1997 la legge n. 22 ad oggetto "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso". In seguito la Regione ha approvato una nuova legge allo scopo di garantire un maggior contenimento della dispersione luminosa e una riduzione dei consumi energetici.

Con la legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 ad oggetto: "*Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici*", sono promosse le seguenti finalità:

- la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale;
- la riduzione dei consumi energetici dovuti all'illuminazione;
- l'uniformità dei criteri di progettazione ai fini del miglioramento della qualità luminosa degli impianti esterni di illuminazione;
- la protezione dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli

osservatori astronomici;

- la salvaguardia del cielo stellato;
- la protezione dei beni paesistici;
- la formazione di tecnici competenti in materia;
- la divulgazione al pubblico.

Sono interessati da queste disposizioni gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, presenti su tutto il territorio regionale. Inoltre, la legge regionale prevede i criteri per la progettazione e l'esecuzione dei nuovi impianti, nonché i requisiti per gli adeguamenti, gradualmente, degli impianti esistenti.

Riferimenti normativi.

La legge regionale 17/2009 all'art. 5.1 lett. b) prevede che i Comuni *“adeguano i regolamenti edilizi alle disposizioni della presente legge”*.

L'articolo 9 elenca i requisiti necessari perché un impianto di illuminazione esterna sia conforme ai principi di contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico.

Per i nuovi impianti:

- non si deve avere emissione di luce al di sopra dei novanta gradi;
- si devono utilizzare lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa;
- i nuovi impianti devono essere realizzati ed installati in modo che la superficie illuminata non superi un certo valore di luminanza media;
- i nuovi impianti devono essere provvisti di appositi dispositivi che abbassano i costi energetici e manutentivi, riducendo il flusso luminoso entro le ore 24:00.

Sono previsti requisiti specifici per:

- illuminazione delle insegne;
- fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e grandi aree;
- impianti sportivi progettati per contenere oltre 5.000 spettatori;
- edifici, in particolare quelli di interesse storico, architettonico o monumentale;
- illuminazione stradale.

Gli impianti esistenti sono regolamentati dall'articolo 12 e devono adeguarsi ai requisiti di legge mediante una serie di interventi, graduati nel tempo, a seconda dei casi specifici.

L'art.7 stabilisce che il progetto illuminotecnico deve essere sviluppato nel

rispetto delle norme tecniche vigenti (CEI e UNI) e deve essere accompagnato da una certificazione del progettista che attesti la rispondenza dell'impianto ai requisiti della L.R. 17/09.

Il Progetto illuminotecnico deve essere inoltre corredato dalla documentazione obbligatoria, che consiste in:

- documentazione relativa alle misurazioni fotometriche dell'apparecchio utilizzato nel progetto esecutivo;
- istruzioni di installazione ed uso corretto dell'apparecchio in conformità alla legge.

Sono previste esenzioni dal progetto illuminotecnico per impianti di modesta entità o temporanei, o altri elencati all'art. 7, per i quali è sufficiente il deposito della dichiarazione di conformità ai requisiti di legge rilasciata dall'impresa installatrice.

Nuovo articolo del Regolamento Edilizio.

In adempimento alla L.R. 17/2009 viene proposta l'introduzione di un nuovo articolo nel Regolamento edilizio Comunale. L'art. 44 bis ad oggetto "*Illuminazione per esterni e insegne luminose*" stabilisce che tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, sono soggetti alle disposizioni della Legge regionale Veneto 7 agosto 2009, n. 17 in materia di contenimento dei fenomeni di inquinamento luminoso e di risparmio energetico.

Verifica del Dimensionamento.

Le nuove norme non incidono sui parametri edificatori (indici di edificabilità, definizioni e modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici), e pertanto non viene modificato il dimensionamento del P.R.G. vigente.

Valutazione di compatibilità idraulica.

La presente Variante non necessita della valutazione idraulica prevista dalla D.G.R.V. n.3637 del 13 dicembre 2002, in quanto non incide sui parametri edificatori né comporta trasformazione territoriale tale da modificare il regime idraulico dei suoli.

Elaborati.

La presente Variante al P.R.G. n.10 è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Modifiche alle Norme del Regolamento Edilizio;

I Progettisti:

Arch. Federico Cenedese

Geom. Pierluigi Visentin

COMUNE DI VAZZOLA

PROVINCIA DI TREVISO

Regolamento Edilizio Comunale

Variante parziale n.10

Modifiche alle norme del Regolamento Edilizio

(ai sensi del art.50, comma 4, lett. l) della L.R. 61/85, come sostituito dall'art.1, della L.R.21/98).

Maggio 2013

I PROGETTISTI :

Arch. Federico Cenedese
Geom. Pierluigi Visentin

STRUTTURE OPERATIVE:

Comune di Vazzola (TV) – Ufficio Tecnico
Piazza Vittorio Emanuele n.103

IL SINDACO:

Avv. Maurizio Bonotto

IL COORDINATORE DI SETTORE:

Geom. Pierluigi Visentin

IL SEGRETARIO GENERALE:

Dott. Ennio Callegari

Al titolo III della parte seconda del Regolamento Edilizio Comunale viene aggiunto il seguente nuovo articolo:

“ART. 44 bis - Illuminazione per esterni e insegne luminose.

L'illuminazione esterna pubblica e privata di edifici, giardini, strade, piazze, ecc., è soggetta alle disposizioni della L.R. 17/09 e delle successive disposizioni in materia di contenimento di tutti i fenomeni di inquinamento luminoso e di risparmio energetico.

In particolare i professionisti incaricati della realizzazione dei progetti d'illuminazione, dovranno corredare la relazione illustrativa della seguente documentazione:

- progetto illuminotecnico, di cui il professionista abilitato se ne assume le responsabilità, certificandolo e dimostrandone con adeguata relazione tecnica la conformità alle leggi sopra riportate, alle normative tecniche di settore ed al PICIL Comunale (Piano di Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso) con particolare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione e manutenzione degli impianti di cui all'allegato E-4 del PICIL stesso;
- dichiarazione di conformità del progetto alla L.R. 17/09 e s.m.i.;

Alla fine dei lavori gli installatori rilasciano la dichiarazione di conformità dell'impianto d'illuminazione al progetto illuminotecnico ed ai criteri della L.R. 17/09.

E' compito del Progettista o Direttore dei Lavori verificare la corretta installazione degli apparecchi illuminanti e comunicarlo al Comune con apposito certificato di regolare esecuzione.

I progettisti abilitati a realizzare progetti d'illuminotecnica devono essere iscritti a ordini o collegi professionali ed avere un curriculum specifico e formazione adeguata.

Qualora l'impianto d'illuminazione sia di "*modesta entità*", come specificato all'art. 7, comma 3 della L.R. 17/09, non è richiesta l'autorizzazione sindacale ed il progetto illuminotecnico.

In tal caso al termine dei lavori d'installazione la società installatrice rilascerà al Comune, la dichiarazione di conformità dell'impianto d'illuminazione ai criteri della L.R. 17/09 e s.m.i., con l'identificazione dei riferimenti alla specifica deroga al progetto illuminotecnico.
